



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.21771 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Al Presidente della VIII, III
Commissione Consiliare Permanente
e II Commissione Consiliare Speciale
politiche giovanili, disagio sociale e
occupazionale

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge “Interventi per i giovani imprenditori agricoli” Reg.Gen.n.562
Ad iniziativa del Consigliere Carmine Mocerino.
Depositata in data 19 novembre 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
III Commissione Consiliare Permanente e II Commissione Consiliare Speciale politiche giovanili, disagio sociale e occupazionale per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 24 NOV. 2014

IL PRESIDENTE

es



Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Caricato.
12/11/14
M
A

Prot. n° 23 del 19/11/2014

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania
On. Pietro Foglia

Al Segretario Generale del Consiglio regionale della Campania
Dott. Carlo D'Orta

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0021771/A

Del: 19/11/2014 12.09.28

Da: CR A SERASS

Loro sedi

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette la Proposta di Legge ad iniziativa del sottoscritto: "Interventi per i Giovani Imprenditori Agricoli" e relative relazioni.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Napoli, 19 novembre 2014

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 562

Il Presidente

Carmine Mocerino

All. n°11

19/11/14
v. J. Mocerino



Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

IX LEGISLATURA

**PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA DEL
CONSIGLIERE CARMINE MOCERINO**

"INTERVENTI PER I GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI"

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 562



*Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

RELAZIONE

L'art. 2, lett. n) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, definisce il "giovane agricoltore" come "una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda".

Il ricambio generazionale in agricoltura e l'occupazione giovanile nelle zone rurali sono due delle tematiche principali delle nuove politiche rurali dell'Unione Europea. Per questo motivo da tempo le politiche di settore, sia a livello europeo che nazionale (e quindi regionali), sono corredate da programmi che mirano non solo all'incentivazione di nuovi insediamenti produttivi condotti da giovani, ma anche al miglioramento del capitale umano e alla competitività delle imprese.

Con la programmazione 2014-2020, si avverte un ulteriore e significativo passo in avanti della normativa comunitaria relativa al ricambio generazionale, rispetto al precedente periodo 2007-2013. Infatti, gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale prevedono un obiettivo specifico relativo al ricambio generazionale. Ciò sta a significare che esiste il riconoscimento che il cambiamento e l'innovazione del settore primario debbano necessariamente passare attraverso un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni.

La Regione Campania è una delle regioni italiane che risente maggiormente dell'invecchiamento dei conduttori delle aziende nel settore primario: su un totale di 136.872 imprenditori agricoli, il 57,6% è rappresentato da soggetti con più di 55 anni di età, mentre poco più del 5% è rappresentato da giovani con meno di 35 anni.

Ma, la Regione Campania è anche tra quelle che, in considerazione delle sue caratteristiche geomorfologiche e socio-produttive, necessitano sia di un forte presidio del territorio e di un'attenta gestione della ruralità nelle aree marginali e montane, sia di una spinta imprenditoriale in grado di trasformare i problemi derivanti dall'attuale contesto economico in nuove opportunità di sviluppo. Si osservano processi di "riscoperta" dell'agricoltura da parte di giovani, portatori di nuove competenze e potenzialmente rivolti ad attività più innovative.



*Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

La Regione Campania, intende, quindi, sostenere con forza il ricambio generazionale, anche per offrire ai giovani opportunità di impiego, in posizione di responsabilità, sia nelle aree urbanizzate che in quelle più marginali. Ciò anche per contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile, i cui dati sono particolarmente allarmanti.

È necessario tuttavia che tale processo favorisca principalmente giovani in possesso di adeguate qualifiche, anche formative, in campo agricolo e/o forestale.

Questo obiettivo inoltre risponde alle esigenze individuate dalla Regione nella predisposizione delle linee d'indirizzo strategico per lo sviluppo rurale.

La Regione, pertanto, al fine di favorire *“Un'agricoltura più forte, giovane e competitiva”* ed in particolare favorire il miglioramento dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, intende con la presente proposta di legge promuovere una semplificazione amministrativa a favore dei giovani imprenditori agricoli, singoli o associati, che vogliano insediarsi per la prima volta e/o gestire un suolo o bene pubblico a vocazione rurale.

Ciò posto, l'articolo 2 va a modificare e quindi sostituire l'articolo 4 (*Giovani imprenditori agricoli*) della Legge regionale n. 10 del 3 Agosto 2013 *“Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani”*, per favorire, appunto, il miglioramento dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura.

A tal fine, il giovane imprenditore agricolo, come definito in premessa, che intende presentare domanda di affidamento, non deve aver ancora compiuto 40 anni di età (per le società, anche Cooperative, tale requisito deve essere soddisfatto oltre che dal rappresentante legale anche dalla maggioranza dei soci); deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate (per le società, anche Cooperative, tale requisito deve essere posseduto oltre che dal rappresentante legale anche dalla maggioranza dei soci); deve presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del PSR.

La presentazione del piano aziendale costituisce parte sostanziale dell'istanza presentata, necessaria ai fini dell'ammissibilità della stessa. Invece, entro 180 giorni dalla concessione dell'affidamento del suolo o bene pubblico a vocazione agricola di proprietà della Regione Campania, il richiedente è



*Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

obbligato alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché a presentare:

- un titolo di proprietà o un contratto di affitto fondi rustici di durata ultranovennale inserito in fascicolo aziendale, ovvero provvedimento emesso dalla competente Autorità che legittima il possesso;
- nel caso di persone giuridiche, lo statuto e l'atto costitutivo della nuova società agricola o Cooperativa;
- l'apertura, per la prima volta, della Partita I.V.A. per l'attività agricola intrapresa;
- l'iscrizione, per la prima volta, al registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole, o delle imprese costituite in Cooperative, presso la CCIAA. Per le società agricole, o Cooperative agricole, in sede di presentazione dell'istanza sarà ritenuta ammissibile anche la sola iscrizione al registro delle imprese; in tal caso la società richiedente gli aiuti dovrà dimostrare, in occasione della richiesta di liquidazione del premio e/o di saldo del contributo, l'avvenuto transito nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole;
- l'apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) o unico titolare coltivatore diretto unità attiva di azienda agricola.

Tutte le condizioni di cui sopra devono risultare perfezionate nei 180 giorni successivi alla data di concessione dell'affidamento, ed essere dimostrate da atti contrattuali, nonché dalle certificazioni rilasciate dagli Enti preposti alle iscrizioni innanzi richieste.

L'articolo 3, nella logica di cui in premessa, estende la suindicata disciplina anche alla fattispecie del primo insediamento al fine di agevolare le condizioni di accesso al giovane agricoltore.



*Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

RELAZIONE FINANZIARIA

L'applicazione della presente disposizione non comporterà oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Art. 1

(Finalità)

Al fine di favorire *“Un'agricoltura più forte, giovane e competitiva”*, la Regione Campania riconosce che il cambiamento e l'innovazione del settore primario debbano necessariamente passare attraverso un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni.

A tal fine, la Regione Campania intende rendere meno rigide le condizioni di accesso per chi voglia, in forma singola o associata, insediarsi per la prima volta e/o gestire un suolo o bene pubblico a vocazione rurale .



Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art. 2

(Modifica art. 4, l.r. n. 10 del 3 Agosto 2013)

L'articolo 4 (*Giovani imprenditori agricoli*) della Legge regionale n. 10 del 3 Agosto 2013 "Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani", è sostituito dal seguente:

" 1 – I giovani imprenditori agricoli che:

- non hanno ancora compiuto 40 anni di età (per le società, anche costituite in forma Cooperativa, tale requisito deve essere soddisfatto oltre che dal rappresentante legale anche dalla maggioranza dei soci);
- possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate (per le società, anche costituite in forma Cooperativa, tale requisito deve essere posseduto oltre che dal rappresentante legale anche dalla maggioranza dei soci);
- presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, in linea con gli obiettivi del PSR

hanno priorità nell'affidamento dei beni individuati dall'articolo 2, per una quota non inferiore al cinquanta per cento.

2 – I soggetti previsti nel comma 1 e nell'articolo 3 possono usufruire di eventuali agevolazioni finanziarie e fiscali, in attuazione della normativa dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.

3 – I soggetti previsti nel comma 1, entro 180 giorni dalla concessione dell'affidamento del bene di cui all'articolo 2, sono obbligati alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché a presentare:

- un titolo di proprietà o un contratto di affitto fondi rustici di durata ultranovennale inserito in fascicolo aziendale, ovvero provvedimento emesso dalla competente Autorità che legittima il possesso;
- nel caso di persone giuridiche, lo statuto e l'atto costitutivo della nuova società agricola o Cooperativa;



*Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

- l'apertura, per la prima volta, della Partita I.V.A. per l'attività agricola intrapresa;
 - l'iscrizione, per la prima volta, al registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole, o delle imprese costituite in Cooperative, presso la CCIAA. Per le società agricole, o Cooperative agricole, in sede di presentazione dell'istanza sarà ritenuta ammissibile anche la sola iscrizione al registro delle imprese; in tal caso la società richiedente gli aiuti dovrà dimostrare, in occasione della richiesta di liquidazione del premio e/o di saldo del contributo, l'avvenuto transito nel registro delle imprese, sezione speciale delle aziende agricole;
 - l'apertura, per la prima volta, della posizione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) o unico titolare coltivatore diretto unità attiva di azienda agricola.
- 4 – Tutte le condizioni di cui al presente articolo devono risultare perfezionate nei 180 giorni successivi alla data di concessione dell'affidamento, ed essere dimostrate da atti contrattuali, nonché dalle certificazioni rilasciate dagli Enti preposti alle iscrizioni innanzi richieste.
- 5 – La presentazione del piano aziendale costituisce parte sostanziale dell'istanza presentata, necessaria ai fini dell'ammissibilità della stessa".



Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Art. 3

(Primo insediamento)

- 1 – La procedura di cui all'articolo 2 si estende anche alla fattispecie del primo insediamento.
- 2 – Si intende per “insediamento” l'acquisizione di un'azienda agricola da parte del richiedente che assume per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale con l'apertura della partita IVA e l'acquisizione in possesso dell'azienda.
- 3 – È, altresì, insediato il giovane che entri a far parte di una cooperativa agricola il cui unico oggetto sia la gestione di una azienda agricola, sempreché la cooperativa sia composta, alla data di presentazione della domanda, per almeno il cinquanta per cento da giovani agricoltori
- 4 – Analogamente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo precedente, tutta la documentazione amministrativa di corredo alla richiesta di primo insediamento deve essere trasmessa nei 180 giorni successivi all'effettivo insediamento.



*Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Articolo 4

(Norma Finanziaria)

L'applicazione della presente legge non comporterà oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Campania.



*Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione Permanente Consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)*

Art. 5

(Pubblicazione)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 19 novembre 2014

Il Presidente
Carmine Mocerino